



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PIO LA TORRE"

Via di Torrevecchia, 793 - 00168 ROMA - 27° DISTRETTO SCOLASTICO
C. F. 97197460583 – Codice Meccanografico RMIC846009 Tel./fax 06/6146943
E-mail: rmic846009@istruzione.it Sito web <http://www.icpiolatorre.edu.it>

CIRCOLARE N.296

Roma 31/08/2021

Al personale docente e ATA

Alla DSGA

OGGETTO: PROTOCOLLO DI CONTROLLO DEL GREEN PASS

Il Ministero dell'Istruzione e quello della Salute stanno predisponendo una piattaforma che consentirà il controllo della Certificazione Verde, il c.d. Green Pass, a partire dal codice fiscale del lavoratore. In attesa che venga attivata è necessario procedere alla verifica giornaliera del Green Pass attraverso l'applicazione VerificaC19 a partire da mercoledì 1° settembre 2021.

Il controllo deve essere fatto al momento dell'accesso in Istituto nei giorni in cui ci sono attività in presenza.

Il personale ATA il primo settembre deve passare nella sede centrale per il controllo del Green Pass. Ai delegati al controllo verrà consegnato un elenco del personale, in cui dovranno annotare l'esito della verifica (possesso o meno del Green Pass) e la data del controllo.

Chi sarà sprovvisto di Green Pass non potrà entrare in Istituto; il delegato dovrà subito avvertire il Dirigente Scolastico.

Si riportano le informazioni principali sul Green Pass e le procedure da seguire.

1. COME OTTENERE IL GREEN PASS

Il certificato verde viene rilasciato al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
2. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

3. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle precedenti 48 ore.

La certificazione verde COVID-19 di cui al punto 1 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

2. SOGGETTI CHE NON POSSONO AVERE IL CERTIFICATO VERDE

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche, che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

In questi casi – comprovati – è previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata, dall'autorità competente, una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a consentire l'accesso nell'Istituto.

Si sottolinea che solo i medici che hanno aderito alla campagna vaccinale possono rilasciare la certificazione di esenzione dalla vaccinazione.

La circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della Salute avverte, infatti, che la certificazione di esenzione può essere rilasciata “*dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito*”.

3. CHI CONTROLLA LA CERTIFICAZIONE VERDE

Il Decreto-Legge n. 111/2021 prevede che i Dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie sono tenuti a verificare il possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.

Tale verifica può, dal Dirigente Scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola.

Per i primi giorni di settembre, in attesa dell'attivazione della piattaforma, sono delegati al controllo del Green Pass:

- I collaboratori scolastici;
- Per la scuola dell'Infanzia: docenti Gatti,Angioletti, Anedda
- Per la scuola Primaria docenti Caputo Giannini Sagratella Pinotti
- Per la Scuola Secondaria di primo Grado docenti Scarfoglio Riitano.

4. COME SI CONTROLLA LA CERTIFICAZIONE VERDE

Tutto il personale della scuola, per accedere, deve esibire il Green Pass: va bene sia la forma cartacea, sia quella digitale.

Il personale deve presentarsi a scuola già munito di Green Pass: non sarà possibile, infatti, scaricarlo o stamparlo in segreteria/aula di informatica.

In caso di versione cartacea assicurarsi che la stampa sia di qualità e che non ci siano righe o macchie bianche. In caso di formato digitale, si consiglia di scaricare la foto nel cellulare, in modo da non doversi collegare ad Internet per poter esibire il Green Pass.

Le postazioni di controllo saranno collocate agli ingressi: si prega di mantenere il distanziamento. La verifica dura pochi secondi, quindi è possibile che ci sia una breve attesa.

Verrà fornito al delegato su apposito tablet fornito dalla scuola, l'applicativo **VerificaC19**

Il delegato domanda a tutto il personale, prima dell'ingresso nell'edificio, di esibire il proprio Certificato Verde (ovvero il certificato medico alternativo idoneo) e ne scansiona il QR Code con l'applicazione VerificaC19 per validarlo.

L'applicativo può fornire i seguenti tipi di risposta:



In caso di schermata verde o blu (ovvero in caso di possesso di un certificato alternativo idoneo) il soggetto potrà entrare nell'edificio. In caso di schermata rossa il delegato impedisce l'ingresso in Istituto al soggetto.

In questo ultimo caso il delegato notifica al Dirigente il fatto che il soggetto non può entrare nell'edificio, in modo che il Dirigente possa avviare l'*iter* necessario per l'assenza ingiustificata.

Si ricorda che al Delegato è fatto espresso divieto di divulgare alcuna informazione nonché di fare "screen shot" dei certificati.

5. MANCANZA DI GREEN PASS

Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola (CIRC 1237 MIUR).

Inoltre “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. La nota tecnica del Capo Dipartimento del Ministero dell’Istruzione Stefano Versari ([prot. n. 1237 del 13.08.2021](#)) ha chiarito che fin dal primo giorno di assenza ingiustificata dovuta a mancanza di Green Pass valido non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Infine, si precisa che, ad oggi, tale procedura è richiesta esclusivamente per il personale scolastico.

Si allegano:

- Informativa privacy;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof Giulio Silvestro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93)